

COMUNE DI GARESSIO
Provincia di Cuneo

REP.

Contratto per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dagli interventi selvicolturali da realizzarsi nel lotto boschivo "Bandita Luvia"

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____, presso l'ufficio Segreteria della residenza municipale, avanti a me dott. _____, Segretario Comunale del Comune di Garessio, ove risiedo per la carica, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

il Sig. arch. Marco Zemmi, nato a Camerana (CN) il 15/12/1961, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del COMUNE DI GARESSIO, C.F./Partita IVA 00351910047, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in di Garessio alla Piazza Carrara n. 137, 12075 Garessio (CN);

il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nella sua qualità di _____ dell'impresa _____, Partita IVA _____, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in _____, giusta certificazione della C.C.I.A.A. di CUNEO, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

Nel prosieguo dell'atto le parti verranno rispettivamente appellate "Comune" e "Impresa".

PREMESSO

Che per le proprietà forestali comunali è in vigore il *Piano Forestale Aziendale della Comunità Montana Alta Val Tanaro (PFA)* approvato con D.G.R. n. 29-4519 del 04/09/2012;

Che l'intervento programmato riguarda l'utilizzazione del lotto boschivo denominato "Bandita Luvia" identificato dal citato Piano Forestale;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 in data 10/07/2014 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi selvicolturali da realizzarsi nel lotto boschivo di proprietà comunale "Bandita Luvia" radicato nel demanio comunale in località Bandita Luvia, foglio 13, mappali 1 – 58 – 66, costituito da: ha 3,85 circa di faggeta in conversione e quintali 4.565 di legna da ardere (lotti Bandita Luvia III, V e VI), ha 19,53 circa di faggeta in conversione e quintali 21.577 di legna da ardere (lotti Bandita Luvia IV e VII), per la successiva vendita a corpo della massa legnosa, per un importo a base d'asta di € 39.735,00, (euro trentanovemilasettecentotrentacinque/00);

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale n. _____ in data _____ è stata indetta l'asta pubblica per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dagli interventi selvicolturali da realizzarsi nel lotto boschivo "Bandita Luvia", con il metodo di cui all'art. 73, lett.c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e, cioè a mezzo di offerta segreta da confrontarsi col prezzo a base d'asta indicato determinata mediante massimo aumento percentuale rispetto all'importo a base di gara, nonché approvato lo schema del presente atto;

Che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. _____ in data _____, ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata aggiudicataria l'impresa _____, Partita IVA _____, che ha offerto il prezzo complessivo di € _____ (diconsi euro _____);

che nei confronti dell'Impresa non ostono motivi per contrarre con la Pubblica Amministrazione, come rilevasi dalla informativa antimafia (D.Lgs 03/09/2011 n. 159, art. 91) rilasciata dalla Prefettura di

in data protocollo e assunta al protocollo generale del Comune
in data n.

CIO' PREMESSO

- 1) Il Comune di Garessio, come sopra rappresentato, vende all'impresa, Partita IVA - che a tale titolo compra e accetta, il legname ritraibile nel lotto boschivo comunale denominato "Bandita Luvia", di proprietà del Comune di Garessio, come individuato nel Capitolato d'Oneri;
- 2) La vendita è fatta a corpo per il prezzo complessivo di € (diconsi euro.....), così risultante a seguito dell'offerta dell'Impresa in sede di gara;
- 3) La presente vendita viene effettuata secondo il progetto, i termini, le modalità e le condizioni previste dal Capitolato d'Oneri redatto dal dr.for. Alessio Degioannini in data 09/07/2014, che si intendono pienamente accettati dalle parti e costituenti parte essenziale ed integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati;
- 4) La vendita delle piante è fatta a tutto rischio e pericolo dell'acquirente. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti dal presente contratto, dal progetto di costruzione piste forestali, dal Capitolato d'Oneri, a sue spese, intendendosi il prezzo fisso ed inalterato senza eccezioni o deroghe e senza che possa essere invocata alcuna verifica delle misure, sul valore attribuito o sulle perdite di lavorazione, per marciumi, difetti o quant'altro.
La vendita della legna viene fatta per la quantità presunta risultante dal Capitolato d'Oneri. Per tutto il materiale posto in vendita il Comune non garantisce né il numero delle piante, né la massa legnosa, né le dimensioni, né lo stato di fisico neppure la qualità commerciale degli assortimenti ritraibili.
- 5) Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori, prima della redazione del regolare verbale di consegna, verbale che dovrà essere firmato dal rappresentante dell'Autorità Forestale e controfirmato dagli intervenuti.
- 6) L'acquirente è obbligato:
 - a) a tenere sgombri i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi sempre transitare liberamente;
 - b) a riparare le vie, siepi, recinzioni, fosse, ecc, danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato nell'area per il taglio o per il trasporto del legname o della legna;
 - c) a non intaccare gli alberi o polloni sul tronco o alla radice ed a non danneggiarli;
 - d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Autorità Forestale, mezzi o attrezzature che possono danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
 - e) a non costruire, entro l'area, tettoie, capanne o altri manufatti senza prima ottenere il consenso dell'Amministrazione e/o dell'Autorità Forestale;
 - f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri siti;
 - g) a non lasciare pascolare alcune specie di animali nella tagliata;
 - h) ad eseguire tutti quegli ordini che gli venissero impartiti dal personale forestale intesi a garantire la buona conservazione del bosco e la razionale utilizzazione dei prodotti forestali assegnati;
 - i) la ramaglia, i cimali e gli scarti di lavorazione, qualora non allontanati dal bosco dovranno essere ammassati il più lontano possibile dalle piante circostanti;
- 7) E' proibito all'acquirente di estendere l'abbattimento delle piante e legna oltre i limiti dell'eseguita assegnazione; in caso di trasgressione egli incorrerà nella penalità pari al valore stimato dall'incaricato della verifica finale del materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, materiale che resta a disposizione del Comune senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.
- 8) Durante il corso dei lavori di taglio della legna ed a utilizzazione ultimata sarà eseguito, ad opera del personale forestale, il rilevamento dei danni eventualmente arrecati e di altre inosservanze alle norme tecniche di contratto; i risultati delle verifiche saranno iscritti in apposita nota;
- 9) Ultimato il taglio, che resta fissato entro 24 mesi dalla data della Comunicazione dell'intervento selvicolturale prevista dall'art. 4 – comma 6 del regolamento forestale di cui al D.P.G.R. 21 febbraio 2013, n. 2/R., l'aggiudicatario presenterà domanda di verifica finale e di riconsegna dell'area all'Ente venditore, come prescritto all'articolo A15 del Capitolato d'Oneri. Dette operazioni saranno effettuate alla presenza dell'acquirente, di un incaricato del Comune e del personale dell'Autorità Forestale. Il verbale di verifica e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni; nello stesso sarà liquidato a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali del capitolato d'Oneri, dei verbali di assegno e di consegna e del presente contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno dall'acquirente pagate entro quindici giorni dall'arrivo del verbale all'Ente venditore.

Per ogni mese di ritardato termine dei lavori sarà applicata una penale contrattuale di € 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00).

Per quanto non disposto negli atti precedenti, nel verbale di assegno e nel Capitolato d'Oneri, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia forestale.

10) Il pagamento del prezzo di vendita dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. A12 del capitolato d'Oneri, in valuta legale, presso il tesoriere Comunale con le seguenti modalità:

- 1) € (pari al 40% del prezzo offerto), prima della stipula del contratto;
- 2) € (pari al 60% del prezzo offerto), entro mesi sei dalla consegna e comunque prima di rimuovere il legname dall'imposto camionabile.

A tale scopo l'impresa, Partita IVA, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in, ha costituito

Non sono ammessi pagamenti dilazionati e se ciò dovesse verificarsi dovranno essere preventivamente e tempestivamente concordati con l'Ente appaltante nei modi di legge.

Sugli eventuali pagamenti dilazionati verranno applicati gli interessi di mora ("tasso legale") così calcolato: "tasso di riferimento" maggiorato di 8 punti percentuali ("margine") su base annua.

11) Nell'esecuzione dei lavori di taglio, accatastamento, ecc. del legnatico, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. dei propri dipendenti a norma di Legge.

12) Il Comune in data ha provveduto a richiedere il D.U.R.C. allo Sportello Unico Previdenziale di Cuneo e l'Impresa aggiudicataria risulta in regola con i versamenti assicurativi e contributivi.

13) La ditta aggiudicataria ha provveduto a costituire presso la Tesoreria del Comune di Garesio un deposito cauzionale in, nella misura del 10% pari ad € (diconsi euro.....) a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

14) Il Comune avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, senza diritto a pretesa alcuna da parte della Ditta aggiudicataria, in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali e delle norme stabilite nel Capitolato d'Oneri.

15) per gli effetti del presente contratto l'Impresa dichiara di eleggere domicilio presso la sede di questo Ente.

16) Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

17) per la definizione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa sarà competente l'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Cuneo.

E richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto scritto in forma elettronica nel rispetto dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs 163/2006 di cui ho dato lettura ai contraenti, compresi gli allegati, i quali, trovatolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma del e dr. sono validi e conformi al disposto

dell'art. 1 comma 1 lett. f) del D.Lgs n. 82/2005 rispettivamente fino al ed al

Si da atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire l'esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

Occupi numero pagine e parte della sin qui.

COMUNE DI GARESSIO
Il Responsabile Area Tecnica
arch. Marco Zemmi

L'IMPRESA
.....

Il Segretario